

Libera Accademia Belle Arti

REGOLAMENTO CONSULTA DEGLI STUDENTI

art. 1 Principi generali

La Consulta degli Studenti è un organo istituzionale della Libera Accademia di Belle Arti LABA che ha come obiettivo la tutela degli interessi degli iscritti.

art. 2 Poteri e funzioni

Riunendosi almeno una volta ogni tre mesi, la Consulta può:

- a) convocare Assemblee Studentesche, previa istanza da presentare al Direttore entro 8 giorni lavorativi prima della data prevista;
- b) esprimere pareri in merito ai regolamenti;
- c) indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti;
- d) proporre un piano di autonomamente o in collaborazione con il corpo docente.

art. 3 _ Composizione e durata della Consulta

La Consulta degli studenti è composta da 7 membri eletti tra gli studenti appartenenti ai corsi di Diploma di primo e/o secondo livello, che risultino regolarmente iscritti, in corso e fuori corso, all'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.

Il mandato di ogni componente è di durata biennale. Esso può altresì decadere, oltre che per cessazione della carica, per inadempienza dei propri doveri rilevata dalla Consulta stessa degli Studenti o per completamento del percorso di studi.

Durante la prima riunione utile, la Consulta elegge a maggioranza assoluta il proprio Presidente, che presiede alle riunioni il cui voto prevale, in caso di parità nelle votazioni palesi. Designa, inoltre, 2 rappresentanti in segno al Consiglio Accademico.

art. 4_ Elezioni della Consulta degli Studenti

Le elezioni per le rappresentanze degli studenti sono indette ogni biennio accademico dal Direttore con decreto reso pubblico mediante affissione agli albi, almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni. La fase di elezione si svolge come segue:

- *a)* Costituzione delle liste
 - Possono candidarsi tutti gli studenti, in corso e fuoricorso, regolarmente iscritti e in regola con i pagamenti (elettorato passivo). Le liste per il Consiglio Accademico devono essere composte da un massimo di 5 candidati e devono essere sottoscritte da almeno 10 elettori tra tutti gli studenti iscritti.
- b) Presentazione delle candidature





Il modulo per la presentazione della lista deve essere richiesto presso le segreterie generali: l'ufficialità è garantita mediante il deposito del modulo debitamente compilato.

La consegna è in capo al delegato della lista, designato su apposito modulo dai candidati della lista, che dovrà depositarla tassativamente entro il giorno e l'orario stabilito dal decreto.

c) Campagna elettorale

Le liste sono rese pubbliche dal Direttore mediante l'affissione delle stesse agli albi. Da questo momento, i candidati possono utilizzare i 15 giorni successivi per la presentazione dei propri programmi e promozione della campagna elettorale.

d) Commissione elettorale

Il Direttore provvede a costituire, con proprio decreto, la Commissione Elettorale centrale composta da:

- Direttore (o un suo delegato) che ha la funzione di presiedere la commissione;
- un docente designato dal Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore Delegato (o un suo delegato);
- due unità del personale tecnico-amministrativo di cui una funge da segretario.

Una volta definita, ha il compito di verificare la conformità delle liste depositate con quanto stabilito dal presente regolamento. Ha inoltre la facoltà di escludere coloro che non risultassero in possesso dei requisiti previsti.

e) Costituzione dei seggi

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto e della garanzia delle operazioni elettorali, sono costituiti con decreto, almeno 8 giorni prima della data delle elezioni, i seggi elettorali composti da:

- Un presidente e un vicepresidente scelti dall'Amministratore Delegato tra il personale tecnicoamministrativo;
- due scrutatori scelti dall'Amministratore Delegato tra il personale tecnico-amministrativo di cui uno funge da segretario;
- un rappresentante designato dai delegati di lista avente diritto di seguire il corretto funzionamento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Il seggio opera validamente sempre che in esso siano presenti due dei suoi componenti, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente.

Il Direttore può, in rapporto a motivate esigenze organizzative, disporre modalità diverse di composizione delle commissioni elettorali per le sedi distaccate.

art. 5 Modalità di voto

Il voto è personale, diretto e segreto. È accessibile a tutti gli studenti, in corso e fuoricorso, regolarmente iscritti e in regola con i pagamenti (elettorato attivo).





A ciascun elettore, previo accertamento dell'identità mediante documento personale, sarà consegnata una scheda elettorale convalidata dal timbro accademico e riportante le liste con i nominativi dei candidati.

L'elettore accede ad una postazione che consenta la riservatezza dell'espressione di voto ed indica la propria preferenza. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore nell'apposita urna.

Il voto dell'elettore non deve essere in alcun modo equivoco e deve esprimere una sola preferenza, pena l'annullamento dello stesso.

La data delle elezioni, di norma compresa tra il 1° ottobre e il 15 dicembre, viene stabilita dal Direttore.

art.6 _ Scrutinio e modalità d'elezione

La commissione di Seggio procede allo scrutinio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto senza soluzione di continuità.

Al termine dello scrutinio il Presidente del Seggio Elettorale, dopo aver accertato che il numero delle schede esaminate corrisponda al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato. Eletti sono i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità, sono eletti i candidati più anziani di età.

Il Direttore, con proprio decreto, nomina gli studenti eletti nella Consulta degli Studenti, ne assicura la pubblicità mediante affissione all'albo dell'Accademia e relativa pubblicazione sul sito.

art.7_ Ricorsi

Trascorsi 3 giorni lavorativi dall'affissione dei risultati degli scrutini, in mancanza di eventuali ricorsi da parte degli studenti interessati, si intende confermata la proclamazione della Consulta.

art.8 _ Modifiche del regolamento

Le modifiche al presente regolamento devono essere proposte dalla stessa Consulta degli Studenti ed è emanato dal Consiglio Accademico che approva.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vale il Regolamento generale dell'Accademia.

